REGOLAMENTO (EURATOM) 1943/74 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1974

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzioni e di sicurezza sociale agli agenti di stabilimento del Centro comune di ricerca che prestano servizio nella Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1408/74 [2], in particolare l'articolo 94 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento n. 9/65/Euratom [3] modificato da ultimo dal regolamento (Euratom) n. 328/74 [4], il Consiglio ha fissato le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti dello stabilimento del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio nella Repubblica federale di Germania ;

considerando che gli aumenti di stipendio intervenuti nel quadro del « Bundesangestelltentarifvertrag » e del « « Manteltarifvertrag für Arbeiter des Bundes » richiedono un nuovo adattamento del regolamento n. 9/65/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento n. 9/65/Euratom è modificato come segue, con effetto dal 1° gennaio 1974 :

1. all'articolo 3 lettera a), l'importo di « 80 DM » è sostituito dall'importo di « 90 DM » ; all'articolo 3 lettera b), l'importo di « 100 DM » è sostituito dall'importo di « 110 DM ».
2. La tabella degli stipendi contenuta nell'allegato è sostituita dalla seguente tabella :

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 150 del 7. 6. 1974, pag. 1.
(3) GU n. 48 del 25. 3. 1965, pag. 718/65.
(4) GU n. L 37 del 9. 2. 1974, pag. 1.

(in DM)

CLASSE I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gruppo 1	1836	1904	1972	2040	2108	2176	2244	2312								
Gruppo 2	1656	1710	1769	1829	1889	1949	2009	2069	2129							
Gruppo 3	1529	1576	1623	1670	1718	1770	1822	1874	1926	1978						
Gruppo 4	1404	1447	1490	1533	1576	1619	1662	1705	1752	1800						
Gruppo 5	1299	1338	1377	1416	1455	1494	1533	1572	1611	1650						
CLASSE II																
Gruppo 1	1484	1529	1574	1619	1664	1709	1756	1806	1856	1906						
Gruppo 2	1316	1355	1394	1433	1472	1511	1550	1589	1628	1667						
Gruppo 3	1165	1201	1237	1273	1309	1345	1381	1417	1453							
Gruppo 4	1044	1077	1110	1143	1175	1209	1242	1275								

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SAUVAGNARGUES